



# Comune di Castelnuovo del Garda

**COPIA**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>N°23</b><br>Reg. delib. | Ufficio competente<br>AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE |
|----------------------------|--|

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE** Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica

|                |   |
|----------------|---|
| <b>OGGETTO</b> | CONFERMA TARIFFE E COEFFICIENTI PER LA GESTIONE DEL TRIBUTI RIFIUTI (TARI) E DETERMINAZIONE SCADENZE E RIDUZIONI IN CARICO ALLA FISCALITA' LOCALE - ANNO 2020 |
|----------------|---|

L'anno **duemilaventi**, addì **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **15:00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

|                    | Presenti/Assenti |
|--------------------|------------------|
| Dal Cero Giovanni  | Presente         |
| Zaglio Cinzia      | Presente         |
| Ardielli Rossella  | Presente         |
| Gugole Gianfranco  | Presente         |
| Righetti Thomas    | Presente         |
| Berto Marilinda    | Presente         |
| Tacconi Franco     | Presente         |
| Adami Andrea       | Presente         |
| Trivellin Franco   | Presente         |
| Tinelli Francesca  | Presente         |
| Gallina Paolo      | Presente         |
| Filippi Giampietro | Presente         |
| Oliosì Riccardo    | Presente         |
| Sandrini Davide    | Presente         |
| Fiorio Silvia      | Assente          |
| Trotti Chiara      | Presente         |
| Oliosì Roberto     | Presente         |
|                    |                  |
|                    | 16               |
|                    | 1                |

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **SEGRETARIO** verbalizzante De Pascali Alessandro che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Dal Cero Giovanni - **SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

|                |  |
|----------------|--|
| <b>OGGETTO</b> | <b>CONFERMA TARIFFE E COEFFICIENTI PER LA GESTIONE DEL TRIBUTATO RIFIUTI (TARI) E DETERMINAZIONE SCADENZE E RIDUZIONI IN CARICO ALLA FISCALITA' LOCALE - ANNO 2020</b> |
|----------------|--|

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Proponente:** Zaglio Cinzia

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del*

*decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;*

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: *«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

#### CONSIDERATO CHE:

- l'art. 106, comma 3 bis, di conversione del D.L. 19/05/2020 n. 34 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
  - a) il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
  - b) il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»;*

TENUTO in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano

economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 14.12.2018 con la con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: *«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*;

RITENUTO di prevedere, secondo quanto disciplinato dalla delibera ARERA n.158/2020/R/rif, un'apposita agevolazione applicabile alla tariffa variabile per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla sospensione integrale e/o parziale delle attività a seguito dei provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente:

- a) le utenze non domestiche che nel 2020 abbiano dovuto sospendere integralmente e/o parzialmente le attività lavorative a seguito dei decreti emanati per il contenimento dell'epidemia Covid-19, possono richiedere un'agevolazione fino al 25% della tariffa variabile, calcolata su base annua, ad esclusione delle attività identificate con i codici ATECO inseriti nella Tabella 3 allegata alla delibera ARERA n.158/2020/R/rif, in quanto non soggette a limitazioni nell'esercizio delle relative attività;
- b) Al fine della concessione dell'agevolazioni di cui sopra, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 dicembre dell'anno 2020 apposita dichiarazione, attestando il periodo di effettiva chiusura o limitazione dell'attività. Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 31.07.2020 l'agevolazione verrà calcolata direttamente nella bolletta dell'anno 2020 mentre, se la domanda verrà presentata successivamente, ma entro e non oltre il 31 dicembre 2020, l'ufficio tributi precederà con l'emissione di apposito conguaglio e/o rimborso.

RITENUTO di prevedere, inoltre, a norma dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, sempre per contenere gli effetti prodotto dall'emergenza COVID-19, la seguente agevolazione per le utenze domestiche:

- a) riduzione, per l'anno 2020, del 5% della tariffa variabile, calcolata su base annua;
- b) L'agevolazione di cui sopra verrà calcolata direttamente nella bolletta dell'anno 2020 senza alcun adempimento a carico del contribuente.

ATTESO che l'onere finanziario per le sopra citate agevolazioni, unitamente a quelle previste al Titolo IV del vigente Regolamento TARI e connesse alla fiscalità locale, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 260.000,00 e che tale somma trova copertura nella minor entrata prevista nello stanziamento di bilancio 2020 di cui al capitolo 141 "TARI - Tassa sui Rifiuti" codice bilancio 1.01.01.51.001;

DATO ATTO inoltre che, l'istituzione della TARI, fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato nella medesima assemblea consiliare di approvazione della presente delibera;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

## PROPONE

1. Di approvare, per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 65 del 14.12.2018, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

| Tariffe di riferimento per le utenze domestiche |                                     |            |  |   |  |                      |                          |
|---|-------------------------------------|------------|--|---|--|----------------------|--------------------------|
| Tariffa utenza domestica                        |                                     | mq         | <b>KA appl</b><br>Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa) | Num uten<br><i>Esclusi immobili accessori</i> | <b>KB appl</b><br>Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile) | <b>Tariffa Fissa</b> | <b>Tariffa Variabile</b> |
| 1 .1  | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE         | 161.429,00 | <b>0,80</b>  | 1.479,00                                      | <b>0,60</b>  | <b>0,124162</b>      | <b>46,017552</b>         |
| 1 .2  | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI        | 197.940,00 | <b>0,94</b>  | 1.568,00                                      | <b>1,40</b>  | <b>0,14589</b>       | <b>107,374288</b>        |
| 1 .3  | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI        | 158.625,00 | <b>1,05</b>  | 1.263,00                                      | <b>1,80</b>  | <b>0,162962</b>      | <b>138,052656</b>        |
| 1 .4  | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI    | 132.072,00 | <b>1,14</b>  | 995,00  | <b>2,20</b>  | <b>0,176931</b>      | <b>168,731024</b>        |
| 1 .5  | USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI     | 37.505,00  | <b>1,23</b>  | 264,00  | <b>2,90</b>  | <b>0,190899</b>      | <b>222,418168</b>        |
| 1 .6  | USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI | 26.311,00  | <b>1,30</b>  | 164,00  | <b>3,40</b>  | <b>0,201763</b>      | <b>260,766128</b>        |

**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

| Tariffe di riferimento per le utenze non domestiche |  |            |   |  |                      |                          |  |
|---|--|------------|---|--|----------------------|--------------------------|--|
| Tariffa utenza non domestica                        |  | mq         | <b>KC appl</b><br>Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa) | <b>KD appl</b><br>Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile) | <b>Tariffa Fissa</b> | <b>Tariffa Variabile</b> |  |
| 2 .1  | MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU | 1.017,00   | <b>0,54</b>   | <b>4,39</b>  | <b>0,155999</b>      | <b>1,044588</b>          |  |
| 2 .2  | CINEMATOGRAFI E TEATRI                             | 480,00     | <b>0,37</b>   | <b>3,00</b>  | <b>0,106888</b>      | <b>0,713842</b>          |  |
| 2 .3  | AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET | 25.211,00  | <b>0,56</b>   | <b>4,55</b>  | <b>0,161777</b>      | <b>1,08266</b>           |  |
| 2 .4  | CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI | 297.280,00 | <b>0,82</b>   | <b>6,73</b>  | <b>0,236888</b>      | <b>1,601385</b>          |  |
| 2 .5  | STABILIMENTI BALNEARI                              | 190,00     | <b>0,51</b>   | <b>4,16</b>  | <b>0,147333</b>      | <b>0,989861</b>          |  |
| 2 .6  | ESPOSIZIONI,AUTOSALONI                             | 4.704,00   | <b>0,43</b>   | <b>3,52</b>  | <b>0,124222</b>      | <b>0,837574</b>          |  |

|       |   |           |      |       |          |           |
|-------|---|-----------|------|-------|----------|-----------|
| 2 .7  | ALBERGHI CON RISTORAZIONE                             | 60.885,00 | 1,42 | 11,65 | 0,410221 | 2,772086  |
| 2 .8  | ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE                           | 22.425,00 | 1,02 | 8,32  | 0,294666 | 1,979722  |
| 2 .9  | CASE DI CURA E RIPOSO                                 | 1.252,00  | 1,13 | 9,21  | 0,326444 | 2,191495  |
| 2 .11 | UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI                  | 11.095,00 | 1,30 | 10,62 | 0,375555 | 2,527001  |
| 2 .12 | BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO                         | 1.082,00  | 0,58 | 4,77  | 0,167555 | 1,135008  |
| 2 .13 | NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA | 8.489,00  | 1,20 | 9,85  | 0,346666 | 2,343781  |
| 2 .14 | EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE            | 1.098,00  | 1,46 | 11,93 | 0,421777 | 2,838712  |
| 2 .15 | NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI   | 568,00    | 0,72 | 5,87  | 0,207999 | 1,396751  |
| 2 .16 | BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI                       | 0,00      | 1,44 | 8,90  | 0,415999 | 2,117731  |
| 2 .17 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, B  | 1.924,00  | 1,29 | 10,54 | 0,372666 | 2,507965  |
| 2 .18 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRA  | 5.539,00  | 0,93 | 7,62  | 0,268666 | 1,813158  |
| 2 .19 | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO                  | 2.547,00  | 1,25 | 10,25 | 0,36111  | 2,43896   |
| 2 .20 | ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE     | 23.486,00 | 0,65 | 5,33  | 0,187777 | 1,268259  |
| 2 .21 | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI    | 21.601,00 | 0,82 | 6,71  | 0,236888 | 1,596626  |
| 2 .22 | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB         | 2.387,00  | 7,60 | 45,67 | 2,195554 | 10,867056 |
| 2 .23 | MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE                          | 300,00    | 6,24 | 39,78 | 1,802665 | 9,465546  |
| 2 .24 | BAR, CAFFE', PASTICCERIA                              | 2.803,00  | 5,13 | 32,44 | 1,481999 | 7,719012  |
| 2 .25 | SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM | 4.280,00  | 2,39 | 19,61 | 0,690444 | 4,666147  |
| 2 .26 | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE                     | 3.151,00  | 2,08 | 17,00 | 0,600888 | 4,045105  |
| 2 .27 | ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLI | 646,00    | 9,23 | 58,76 | 2,666442 | 13,981787 |
| 2 .28 | IPERMERCATI DI GENERI MISTI                           | 0,00      | 2,15 | 17,64 | 1,044467 | 4,04094   |
| 2 .29 | BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI                   | 0,00      | 5,21 | 28,70 | 1,505002 | 6,828984  |
| 2 .30 | DISCOTECHES, NIGHT CLUB                               | 823,00    | 1,48 | 12,12 | 0,427555 | 2,883922  |

2. Di dare atto che, in forza del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato nella medesima assemblea consiliare di approvazione della presente delibera, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

|  |
|--|
| <b>Misura riduzione<br/>tariffaria</b> |
|--|

|  |  |
|--|--|
| riduzioni per la raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero  | Max 30% tariffa variabile                                      |
| Riduzioni per attività commerciali prive di slot-machines e video-poker  | 20% tariffa fissa e variabile                                  |
| Agevolazione per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa integralmente per effetto dei provvedimenti del Governo adottati per la gestione dell'emergenza Covid-19   | Max 25% tariffa variabile                                      |
| Agevolazione per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa parzialmente per effetto dei provvedimenti del Governo adottati per la gestione dell'emergenza Covid-19 con calo del fatturato di almeno il 50% nei periodi di sospensione dell'attività rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente | Max 25% tariffa variabile                                      |
| Attività commerciali che operano manutenzioni o rinnovo locali   | 20% tariffa fissa e variabile fino ad un massimo di € 1.000,00 |
| Famiglie con ISEE inferiore ad € 8.265,00  | 20% sulla tariffa fissa e variabile                            |
| Famiglie con uno o più figli di età inferiore a 36 mesi  | 20 € per ciascun bambino                                       |
| Portatori di handicap o invalidi al 100%   | 30% sulla tariffa fissa e variabile                            |

3. Di dare atto che l'onere finanziario per le agevolazioni a carico della fiscalità locale, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 260.348,00 e che tale importo concorre a ridefinire il minore stanziamento di bilancio 2020 di cui al capitolo 141 "TARI - tassa sui rifiuti" codice bilancio 1.01.01.51.001, in Euro 1.724.965;
4. Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e che la stessa, da quest'anno, verrà riversata senza transitare dal bilancio comunale;
5. Di determinare, a mente dell'art. 30 comma 2 del Regolamento TARI, sempre approvato nella medesima assemblea consiliare di approvazione della presente delibera, la scadenza delle rate come segue:
  - Prima rata 30 settembre;
  - Seconda rata 30 dicembre;
6. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;



7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza a procedere con i provvedimenti conseguenti.

|                |   |
|----------------|---|
| <b>OGGETTO</b> | <b>CONFERMA TARIFFE E COEFFICIENTI PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO RIFIUTI (TARI) E DETERMINAZIONE SCADENZE E RIDUZIONI IN CARICO ALLA FISCALITÀ LOCALE - ANNO 2020</b> |
|----------------|---|

**PUNTO N. 7 ALL'O.D.G.: CONFERMA TARIFFE E COEFFICIENTI PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO RIFIUTI (TARI) E DETERMINAZIONE SCADENZE E RIDUZIONI IN CARICO ALLA FISCALITÀ LOCALE – ANNO 2020.**

**DAL CERO GIOVANNI - Sindaco**

Passo la parola all'assessore Zaglio.

**ZAGLIO CINZIA - Assessore**

L'oggetto di questa delibera riguarda la conferma delle tariffe e dei coefficienti del tributo dei rifiuti TARI e la determinazione delle scadenze e riduzioni in carico alla fiscalità locale per l'anno 2020. Considerando che il tributo TARI è destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, ed in particolare in riferimento alla Legge 28 del 2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016 la TARI è corrisposta ai comuni in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. Le tariffe per ogni categoria sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Direi poi di lasciar perdere i commi che ci sono in delibera.

E' richiamato l'articolo 107 invece del comma 5 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, che testualmente recita: "I Comuni possono, in deroga all'articolo 1 dei commi 654 e 683 della legge 27 del dicembre 2013 n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio di rifiuti". che sarà oggetto di prossimo Consiglio, entro dicembre 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal il piano economico finanziario del 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, può essere ripartito in 3 anni a decorrere dal 2021. Tenuto conto della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia Covid-19 e dall'oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario, le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previste dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Piano economico finanziario per l'anno 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, potrà essere ripartito in 3 anni a decorrere dal 2021. Il Comune può deliberare con Regolamento di cui l'articolo 52 del citato D. lgs. n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere A ed E del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa, e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Ritenuto di prevedere, secondo quanto disciplinato dalla delibera ARERA n. 158 del 2020, un'apposita agevolazione applicabile alla tariffa variabile per le utenze non domestiche, che durante l'emergenza Covid-19 sono state obbligate alla sospensione integrale e parziale dell'attività, a seguito dei provvedimenti emanati dal Governo. Più precisamente, se parliamo delle utenze non domestiche, sono quelle che nel 2020 hanno dovuto sospendere integralmente l'attività, e facciamo riferimento ad una tabella, la tabella 3, che riguarda l'esclusione per le attività che invece hanno regolarmente lavorato, come: autorimesse, magazzini, distributori di carburante, case di cura, case di riposo, ospedali, negozi di ferramenta, negozi di altri beni durevoli, edicole, farmacie, tabaccaio, supermercato, pane e pasta, macellerie salumi e formaggi e generi alimentari, più licenze

alimentarie miste, ortofrutta, pescherie, ipermercati di genere misti, banchi di mercato di generi alimentari. Tutte quelle attività che hanno lavorato nel periodo del lockdown per il Covid-19 non c'è questa agevolazione. L'agevolazione è per tutte le altre attività che dichiarano di aver sospeso la loro attività e viene fatta un'agevolazione fino al 25% della tariffa variabile calcolata su base annua, questo perché? Perché il 25% calcolato su base annua è per far capire che sarà detratto un massimo di tre mesi, ovvero il massimo di chiusura delle attività commerciali. Ci sarà un modulo da compilare, già pubblicato sul sito del Comune; questo modulo che se si riesce a compilare entro il 31 luglio del 2020 verrà calcolato già detratto subito per quest'anno, altrimenti andrà a conguaglio nella rata successiva. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, al fine della concessione delle agevolazioni di cui sopra, il titolare delle utenze non domestiche, e parliamo delle attività che vi ho citato prima, sono tenuti a presentare entro il 31 dicembre dell'anno 2020 un'apposita dichiarazione, attestando il periodo di effettiva chiusura, e come vi ho già detto poc'anzi, se riescono entro il 31 luglio 2020 l'agevolazione verrà calcolata direttamente nella bolletta di quest'anno; mentre se la domanda verrà presentata successivamente e non oltre il 31 dicembre, l'ufficio tributi provvederà all'emissione di un apposito conguaglio o rimborso. Per quanto riguarda, invece, le utenze domestiche, in questi mesi abbiamo valutato insieme al Dottor Guzzi, agli uffici, a Valentina, Elena, Alessandra, di fare un percorso unendo tutti i dati possibili in nostro possesso, e dopo numerosi incontri anche con il Consorzio siamo arrivati ad una conclusione, perché per approvare un nuovo Piano finanziario secondo il nuovo metodo MTR, voluto da ARERA, che è l'Ente nominata dal Governo Centrale, purtroppo ci siamo resi conto che non era possibile applicare questo Piano finanziario secondo il nuovo metodo MTR, questo perché? Perché il Consorzio non era ancora riuscito a creare il suo nuovo Piano e con i dati legati alla gestione consortile abbiamo provato più volte ma non ci siamo riusciti, in sostanza non erano pronti; siamo arrivati ad una riduzione che riteniamo molto importante, non ci siamo scoraggiati, e la soluzione era quella di una conferma delle tariffe per l'anno precedente fino a quando andremo ad approvare il nuovo Piano, che sarà a dicembre, però con una novità molto importante: approvando della riduzione delle utenze domestiche tutte le attività, e questo sarà fatto nella misura del 5% della tariffa variabile, che è calcolata su base annua. Questa agevolazione verrà calcolata direttamente nella bolletta dell'anno 2020 senza alcun adempimento od onere a carico del contribuente. Riteniamo che sia stato un traguardo importante e significativo che era doveroso, visto il periodo di Covid e vista la situazione di disagio in cui si sono trovati anche i cittadini, anche se ci siamo sentiti rispondere dal Consorzio che la produzione dei rifiuti è stata maggiore nelle abitazioni domestiche rispetto a quella degli anni precedenti. Per questo diciamo che non ci siamo scoraggiati ed abbiamo approvato questa variazione, che andrà proprio a ripercuotersi sul nostro bilancio.

Atteso che questo onere finanziario e per le sopracitate agevolazioni, che vi ho detto prima, unitamente a quelle previste dal titolo 4° del Regolamento TARI e con essa la fiscalità locale sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, aumenta a 260.000 euro. Tale somma è il risultato di 200.000 euro a carico delle utenze non domestiche e 60.000 euro dei cittadini comuni, delle utenze domestiche. Questo capitolo di bilancio è riferito al capitolo 141 della tassa sui rifiuti.

Dato atto che questa istituzione della TARI fa la salva applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell'igiene e dell'ambiente, di cui l'articolo del D. lgs. 504/1992.

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, che abbiamo appena approvato.

Richiamati i vari commi della Legge 2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2020 tutte le delibere regolamentari tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni, saranno inviate anche queste al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento del testo delle stesse

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, e per la pubblicazione del sito informatico di cui l'articolo 1 del comma 3 per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Richiamati tutti questi decreti, propongo di approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI già adottati per l'anno 2019, perché come ho spiegato prima escono da un piano tariffario con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 14 dicembre 2018, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 107 del comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 che a oggi e (...) sono integralmente riportate nel prospetto quanto segue:

- Uso domestico con un componente, tariffa variabile di 46,01;
- Uso domestico di due componenti: 107,37, il coefficiente.

Non ve le leggo tutte, se volete delucidazioni in merito poi le vediamo.

Di dare atto che l'onere finanziario per l'agevolazione a carico della fiscalità locale sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta, come dicevo prima, a 260.000 euro, nel quale nel tale importo concorre a ridefinire il minor stanziamento di bilancio. Questo sarà una mancata entrata nel nostro bilancio, ma che comunque abbiamo fatto molto volentieri arrivando a 1.724.000 euro già detratti dei 260.000 euro che vi ho citato pocanzi.

Di dare atto che la TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione dell'igiene e dell'ambiente di cui l'articolo 19 del D. lgs. n. 504 del 1992 e che la stessa da quest'anno verrà riversata senza transitare dal bilancio comunale.

Di determinare a mente dell'articolo 30 del comma 2 del Regolamento TARI, sempre approvato dalla medesima Assemblea Consiliare della presente delibera, la scadenza delle rate come segue: prima rata 30 settembre e seconda rata 30 dicembre. Posticipate rispetto agli anni scorsi, che erano 30 luglio e 30 novembre.

Di provvedere ad inviare nei termini di Legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione nel portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione del sito informatico di cui l'articolo 1 del comma 3 della Legge 360 del 1998, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, come modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15/ter del citato articolo 13.

Anche per questa delibera si dichiara l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134 del comma 4 della Legge 267 del 2000.

Mi sembra di aver detto tutto, come vi ho già detto oltre alla riduzione delle utenze non domestiche abbiamo pensato ai nostri cittadini.

### **DAL CERO GIOVANNI - Sindaco**

Ci sono interventi?

### **SANDRINI DAVIDE - Consigliere**

Solitamente questa delibera era propedeutica alla successiva approvazione del Piano finanziario. Contestualmente all'approvazione di quelli che erano i coefficienti, si approvava anche la ripartizione percentuale della copertura dei costi tra utenze domestiche e non domestiche. Non lo trovo citato in delibera, ma lo do per scontato che la percentuale sia sempre la medesima: 40% coperture delle utenze domestiche e 60% delle utenze non domestiche.

### **ZAGLIO CINZIA - Assessore**

Sì, è rimasta la percentuale di prima, forse abbiamo omesso di citarla ma lo davamo per scontato. Anche perché poi, come diceva lei, per quanto riguarda il discorso del Piano economico finanziario, viene posticipato e verrà fatto entro il 31 dicembre.

**SANDRINI DAVIDE - Consigliere**

Una considerazione prevedendo quello che è stato detto prima, cioè il fatto che la norma preveda già che ci sarà uno spostamento, probabilmente fisiologico, tra quelli che saranno i costi reali del 2020 rispetto alle tariffe prorogate del 2019, al netto della riduzione ulteriore che è stata scelta di apportare, e con la possibilità di spalmare questo gap nei 3 anni successivi. Viene da pensare che è probabile che ci sia un aumento delle tariffe per i prossimi anni? Anche sicuramente dovuta al cambio epocale che ci sarà prossimamente sia per la determinazione del Piano finanziario ma sia anche per il nuovo affidamento, che ci auguriamo avvenga a breve, e si esca da questo stato di prorogatio che si protrae ormai da qualche lustro. Un'altra considerazione, avevo chiesto prima il fatto del 30% perché mentre la riduzione nel caso in cui uno provveda a smaltire in proprio i rifiuti pericolosi o non comunque assimilabili ai rifiuti solido-urbani è del 30%; oltre a poter esercitare questa facoltà, nel caso in cui uno, invece, questa facoltà non ce l'abbia perché magari produce solo rifiuti solido-urbani, c'è questa discrasia, da una parte c'è il 30% e dall'altra il 25%. Mi chiedevo se è corretto che ci sia una differenza o che siano equiparabili entrambi al limite massimo del 30%.

**GUZZI ENRICO - Dottore**

Partiamo subito dall'ultima. Mi permetto io di rispondere perché l'ho tratta personalmente e pertanto mi viene naturale. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, l'esperienza che si diceva del 30% e del 25%, hanno una natura completamente diversa. Per quanto riguarda quella del 30% è qualcosa che va a premiare il contribuente che in questo momento opera in quel verso; il 25% che in realtà è stato definito dalla stessa ARERA, è perché va a valutare quella che era la chiusura degli esercizi commerciali per i tre mesi, e pertanto quel 25% equivale ad un massimo di tre mesi. Ha una natura diversa; mentre quella di cui si accennava prima, quella del 30%, viene gestita all'interno del Piano finanziario. Quest'ultima non viene gestita all'interno del piano finanziario, ma se si vuole applicare deve essere a carico della fiscalità locale; sono due cose completamente diverse. E' possibile, in qualche caso, che si possa anche avere questa sommatoria per le situazioni particolari che si possono trovare, ma nel Regolamento abbiamo comunque introdotto una limitazione, per cui comunque quella del 70% non si può... almeno un 30% l'utenza la deve pagare proprio perché bisogna andare a considerare quelli che sono i costi fissi che sono spalmati per tutta la collettività.

Per quanto riguarda il Piano finanziario in genere, il pensiero non è errato nel senso che ci viene da chiederci se ci sarà in futuro comunque un incremento. E' possibile? Sicuramente. Io mi aspetto che ci sia comunque una rivisitazione completa del Piano finanziario, proprio perché ARERA dice: "Quali sono i costi sostenibili..." cioè i costi per essere introdotti nel piano finanziario devono essere di tre tipi: ammissibili, effettivi ed efficienti. Per cui da questa definizione si evince che cosa? Che non vale più il discorso del bilancio preventivo per poi arrivare ad un bilancio consuntivo, ma si vorrebbe andare subito a definire un Piano finanziario sulla base di costi effettivi sui criteri che ARERA stessa va a definire. Che cosa in realtà per quanto riguarda in particolare il Comune di Castelnuovo, magari mi fa pensare che forse questa situazione sarà mitigata? Perché anche negli anni precedenti siamo stati attenti, soprattutto l'anno scorso, a stare dentro a quelli che erano i fabbisogni standard, e pertanto il Piano finanziario fatto in questi termini mi fa pensare che non dovrebbe avere grossi scostamenti.

Questo è quello che è il mio pensiero, però di più lo dovremo vedere quando avremo dei numeri reali, anche perché mi sono accorto, cercando di andare a capire perché mi ero messo in testa di cercare di andare contro corrente e dire: "Scusa, proviamo a farlo comunque questo Piano finanziario con il metodo MTR". Mi sono reso conto che non era possibile perché ci sono dei coefficienti che sono di competenza consortili e che valgono per tutto il Consorzio, e che non posso inventarmi io di applicare, e sono proprio quei

coefficienti che ARERA vorrebbe premiare e che sono premianti nei confronti di chi effettua tutta l'attività di riciclo fatta bene.

### **ZAGLIO CINZIA - Assessore**

Infatti, mi permetto di aggiungere che la nostra battaglia politica a favore dei cittadini è proprio questa, perché negli incontri che facciamo con il Consorzio e con i vari Enti e con tutti i Comuni della Provincia di Verona, ci stiamo battendo per avere minori costi ed allora si sta ottimizzando per quanto riguarda il riciclo. Verrà fatto un discorso diverso sulla raccolta del secco, e adesso non entro in merito perché è un discorso lungo; però si vorrà produrre sempre meno secco per arrivare ad una raccolta differenziata del riciclabile maggiore, più puntuale e che porterà a benefici a livello economico ed a livello proprio di pagamento del tributo. Vogliamo arrivare a questo; infatti, anche se lei dice: "Mi viene da pensare..." (...) principio io conto che il Piano finanziario che verrà fatto col nuovo metodo non è solo frutto di incontri tra di loro, ma anche con il nostro supporto, con le nostre istanze, con i numeri alla mano, lei si è occupato anche in passato, e con quello che possiamo ottenere. Io ci conto tantissimo su questo.

### **GUZZI ENRICO - Dottore**

Giusto per cercare di capire. Quello che ci si aspetta sul nuovo metodo rispetto al vecchio, ARERA vorrà sicuramente attenzionare che cosa? Quelli che sono soprattutto i costi operativi di gestione, i costi comuni, i costi d'uso da capitale, quei costi che in qualche modo nel nostro piano casalingo non avevamo comunque effettivamente elementi per fare la differenza; invece, a livello generale queste possono fare la differenza.

### **SANDRINI DAVIDE - Consigliere**

È per quello che si parlava, perché è da anni che se ne parla di fare degli investimenti anche dal punto di vista dell'impiantistica a livello d'ambito, per uscire da determinate logiche di carpello, che vedono i costi lievitare, e in realtà ragionare in termini che la materia del rifiuto è una materia prima ed è nostra dei Comuni. Il problema è quello lì, perché fino a adesso per fare il servizio di raccolta e conferimento agli impianti di smaltimento, il costo è destinato a lievitare; forse adesso è diminuito qualcosa come il costo del gasolio per i trasporti, ma di contro c'è sempre più rifiuto e immagino che quando vedremo il Piano finanziario, i proventi della vendita di alcune frazioni non sono più quelle di una volta probabilmente, proprio perché c'è più rifiuto. Le logiche sono un po' sovracomunali, come si diceva prima, purtroppo noi tante volte subiamo, e se non si cambia il modo di ragionare a livello d'ambito, probabilmente questo salto di qualità che chiede anche ARERA non si farà mai; magari questa è l'occasione per un nuovo affidamento.

### **ZAGLIO CINZIA - Assessore**

Su questo si devono organizzare anche i Comuni del lago. La sua osservazione è stata giusta, perché sono quelli che fanno lievitare i prezzi anche a noi. Il Comune di Castelnuovo del Garda è uno di quelli con la percentuale maggiore di riciclo, siamo i più bravi in questo senso.

### **DAL CERO GIOVANNI - Sindaco**

Se non ci sono altri interventi.

Pongo in votazione la delibera di conferma tariffe e coefficienti per la gestione del tributo rifiuti (TARI) e determinazione scadenze e riduzioni in carico alla fiscalità locale – anno 2020.

Chi è favorevole alzi la mano. Astenuti? Contrari?

**DAL CERO GIOVANNI - Sindaco**

Richiesta di immediata eseguibilità.

Chi è favorevole alzi la mano. Astenuti? Contrari?

**DAL CERO GIOVANNI - Sindaco**

Passiamo alla successiva delibera.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta come sopra presentata;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U. Enti Locali), così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.L.174/2012 convertito nella L. 213/2012;

UDITA l'esposizione del relatore e la discussione scaturita;

CON 12 voti favorevoli e 4 astenuti (Oliosì Riccardo, Sandrini Davide, Trotti Chiara, Oliosì Roberto);

**DELIBERA**

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa che si intende qui di seguito integralmente trascritta.

Inoltre, con 12 voti favorevoli e 4 astenuti (Oliosì Riccardo, Sandrini Davide, Trotti Chiara, Oliosì Roberto) espressi per alzata di mano dai 16 presenti;

**DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza a procedere con i provvedimenti conseguenti.

\*\*\*\*\*

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla S.AR.HA. Società Cooperativa Sociale Onlus di Marghera (VE) mediante sistema stenotipico sulla base di registrazione effettuata da personale comunale.





# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: CONFERMA TARIFFE E COEFFICIENTI PER LA GESTIONE DEL TRIBUTATO RIFIUTI (TARI) E DETERMINAZIONE SCADENZE E RIDUZIONI IN CARICO ALLA FISCALITA' LOCALE - ANNO 2020**

## REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

Eventuali annotazioni:

Data 14-07-20

Il Responsabile del servizio  
Guzzi Enrico

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

